



SICUREZZA Linee guida per i casi di infortunio in itinere



Le nuove linee guida dell'INAIL prendono atto della necessità di valutare le esigenze familiari al fine di ammettere o meno la tutela assicurativa. Gli infortuni in itinere sono quegli eventi lesivi che occorrono ai lavoratori, ad esempio, durante il tragitto dall'abitazione al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa o viceversa. Ogni anno circa la metà degli infortuni mortali si verificano fuori dall'azienda, con la strada come principale "scenario".

La circolare n°62 del 18 dicembre 2014 stabilisce che l'incidente accorso al lavoratore nel tragitto casa-lavoro, interrotto o deviato per accompagnare il proprio figlio a scuola, potrà essere ammesso alla tutela assicurativa dell'INAIL per gli infortuni in itinere, previa verifica della necessità del mezzo privato. Infatti si prevede l'esclusione della tutela dell'infortunio in itinere nel "caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti".

Quello delle deviazioni è un tema molto complesso ed è oggetto di dettagliata regolamentazione anche in molti altri Paesi europei. Ad esempio in Francia sono ritenute normali le deviazioni o interruzioni per acquistare medicinali in farmacia o per prelievi/depositi bancari. In Germania, invece, la tutela assicurativa permane quando l'assicurato deve andare a prendere o portare un figlio da terzi.

Comunque sia, il riconoscimento dell'indennizzo è subordinato alla <u>verifica delle modalità e delle</u> <u>circostanze</u> del singolo caso. Sono elementi di valutazione: l'età dei figli, la lunghezza della deviazione, il tempo della sosta e la mancanza di soluzioni alternative.

La Suprema Corte, in base al <u>criterio della ragionevolezza</u>, ha reso sempre più penetrante la protezione assicurativa, salvaguardando le esigenze umane e familiari del lavoratore e conciliandole con i doveri derivanti dal rapporto di lavoro.